

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Robbiani
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 23 giugno 2020 n. 71.20

Il DECS e la Cancelleria di Stato affidano le proprie traduzioni ad aziende che esercitano forte dumping salariale?

Signora e signori deputati,

prima di affrontare le domande è doveroso ribadire, come avvenuto anche in occasione di risposte ad altri atti parlamentari, che laddove un deputato chiede informazioni relative a un caso specifico, il Consiglio di Stato deve tener conto delle esigenze di riservatezza a tutela di legittimi interessi privati e delle prescrizioni in materia di segreto d'ufficio. Confrontato a simili domande, il Consiglio di Stato può rilasciare unicamente informazioni generali, utili a comprendere i meccanismi che regolano le procedure oggetto dell'atto parlamentare.

Nell'attribuzione di un mandato esterno l'Amministrazione cantonale deve tenere conto e applicare le disposizioni previste dalla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del relativo Regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006. L'articolo 5 della LCPubb stabilisce in particolare che le aziende prese in considerazione devono garantire l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello. L'unità amministrativa responsabile del mandato deve quindi verificare che tali principi siano adempiuti dalle aziende richiedendo i certificati previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP.

L'attribuzione di mandati esterni nell'ambito di traduzioni o interpretati deve anche tener conto di quanto stabilito dalla risoluzione governativa 4860 del 9 ottobre 2019 che fissa le tariffe concernenti le prestazioni di traduttori (diplomati e non) e di interpreti (diplomati e non). L'offerta dell'azienda esterna all'Amministrazione cantonale può essere tenuta in considerazione solo se presenta tariffe compatibili con i valori di riferimento stabiliti dal Consiglio di Stato.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande:

- 1. I Dipartimenti e gli uffici dell'Amministrazione cantonale che si sono rivolti alla citata azienda erano o sono a conoscenza delle condizioni contrattuali che questa sembrerebbe proporre ai suoi collaboratori o potenziali tali? Come valutano dette condizioni?**

Le condizioni contrattuali tra i collaboratori e le aziende sono regolamentate dal diritto privato e nell'ambito delle commesse pubbliche non sono controllate direttamente dal committente bensì, nel caso ci fosse di un CCL per la categoria, tramite la commissione paritetica specifica. I singoli committenti all'interno dell'Amministrazione cantonale nell'ambito delle proprie commesse pubbliche verificano l'adempimento delle disposizioni elencate sopra sia per quanto riguarda la LCPubb e relativo regolamento, sia per le tariffe di riferimento stabilite dal Consiglio di Stato.

Nel caso specifico di commesse nell'ambito di traduzioni o interpretati, non essendoci un contratto collettivo di lavoro o un contratto normale di lavoro il controllo delle disposizioni legate al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori è oggettivamente limitato.

2. I Dipartimenti e gli uffici dell'Amministrazione cantonale che si sono rivolti alla citata azienda hanno eseguito alcune verifiche prima di conferirle i mandati? Se sì, quali?
3. Qualora i fatti segnalati dovessero corrispondere al vero, i Dipartimenti e gli uffici dell'Amministrazione cantonale che si sono rivolti alla citata azienda continuerebbero a farlo?
4. L'azienda in questione è già stata oggetto di segnalazioni presso gli Uffici competenti? Se sì, quali azioni sono state intraprese?

In merito alle domande 2,3 e 4 possiamo rispondere che le unità amministrative prima di concedere un mandato a una ditta esterna svolgono le verifiche previste dalla LCPubb e, nell'ambito specifico di traduzioni e interpretati, anche della compatibilità tra le tariffe offerte dall'azienda esterna e i valori di riferimento fissati dal Governo. Solo se tali criteri sono adempiuti, viene concesso un mandato esterno.

Come dichiarato nella premessa, il Consiglio di Stato non può entrare nei dettagli dei singoli casi. Segnaliamo però che, nel caso in questione, il responsabile dell'azienda aveva pubblicamente preso posizione dopo la presentazione dell'atto parlamentare.

Il Consiglio di Stato tiene comunque a sottolineare che le segnalazioni vengono sempre tenute in considerazione e che in caso di comprovate irregolarità le collaborazioni vengono immediatamente interrotte.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a circa due ore.

Vogliate gradire, signora e signori deputati, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri